

I profili della responsabilità civile per l'impiego di sistemi e soluzioni di Intelligenza Artificiale alla luce delle recenti iniziative di regolamentazione dell'Unione Europea

*Prof. Avv. Alessandro del Nimmo,
Studio Legale Tonucci & Partners*

§ 1. Introduzione

Mentre l'attenzione di tutti gli operatori è catalizzata dalla presentazione effettuata dalla Commissione UE - il 21 Aprile 2021 - della proposta di *Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme armonizzate in materia di intelligenza artificiale (l'Artificial Intelligence Act) e che modifica talune norme legislative dell'Unione*, attenzione giustamente meritata considerando che si tratta del primo atto normativo al mondo che si propone di regolamentare in modo generale e organico questa tecnologia emergente, non può passare in secondo piano la considerazione che già da qualche anno le stesse istituzioni comunitarie hanno avviato piani, studi e iniziative regolatorie dell'Intelligenza Artificiale, anche con riferimento a specifici ambiti giuridici. E' dunque in tale prospettiva che il presente contributo intende analizzare la portata di una iniziativa dello scorso 20 Ottobre 2020 con la quale il Parlamento europeo ha approvato una propria *Risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale* che reca in allegato una interessante proposta di *Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla responsabilità per il funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale* che con i suoi 14 articoli mira ad introdurre una disciplina coerente rispetto ad una tematica delicata come la responsabilità per danno derivante dall'impiego di sistemi di IA.

La risoluzione fa seguito ad una precedente iniziativa sempre del Parlamento Europeo (la Risoluzione del 16 febbraio 2017 recante *raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica*) e si raccorda con una serie di precedenti iniziative - tra le quali la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, del 19 febbraio 2020, sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, dell'Internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità (COM(2020)0064) - e richiama non a caso tutta una serie di fonti normative già vigenti in settori in cui l'AI può operare: dal Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, al Regolamento (UE) 2018/1488 che istituisce l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo; dalla direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali alla risoluzione 12 settembre 2018 sui sistemi di arma autonomi; dalla Comunicazione della Commissione 7 dicembre 2018, dal titolo «*Piano coordinato sull'intelligenza artificiale*» fino all'importante Libro Bianco sull'Intelligenza Artificiale presentato nel febbraio 2020.

Il concetto giuridico di "responsabilità" svolge un duplice ruolo importante nella vita quotidiana di cittadini e imprese:

- garantisce che una persona vittima di un danno o di un pregiudizio abbia il diritto di chiedere un risarcimento alla parte di cui sia stata dimostrata la responsabilità di tale danno o pregiudizio e di ricevere il risarcimento dalla stessa;
- svolge una funzione deterrente per le persone fisiche e giuridiche affinché evitino sin dall'inizio di causare danni o pregiudizi;
- quantifica la responsabilità risarcitoria dei soggetti cui essa è imputabile.

L'obiettivo ultimo di qualsiasi quadro giuridico in materia di responsabilità è quello di garantire la certezza del diritto per tutte le parti, che si tratti del produttore, dell'operatore, della persona interessata o di terzi.

In questa prospettiva, la Risoluzione e la proposta di Regolamento - come vedremo - disciplinano la responsabilità civile derivante dall'impiego di sistemi di Intelligenza Artificiale (di seguito anche "IA") sotto il duplice profilo della responsabilità oggettiva (una parte può essere ritenuta responsabile pur in assenza di colpa quando un rischio che egli stesso ha creato per il pubblico o che non è in grado di controllare causa danni o pregiudizi) e della responsabilità per colpa.

§ 2. Le sfide e le criticità che i sistemi di Intelligenza Artificiale pongono alle attuali norme in materia di responsabilità civile.

Taluni sistemi di IA pongono il quadro attuale in materia di responsabilità civile e risarcimento del danno dinanzi a sfide giuridiche significative e potrebbero portare a situazioni in cui la loro opacità (opacità algoritmica) potrebbe rendere estremamente oneroso o addirittura impossibile identificare chi avesse il controllo del rischio associato al sistema di IA o quale codice, input o dati abbiano causato, in definitiva, l'attività pregiudizievole e tale fattore potrebbe rendere più difficile individuare il legame tra il danno o il pregiudizio e il comportamento che lo ha causato, con il risultato che le vittime potrebbero non ricevere un adeguato risarcimento.

Le principali criticità per le attuali norme giuridiche in materia di responsabilità civile sono rappresentate da: complessità dei sistemi IA, dipendenza da *dataset* esterni, connettività (si pensi ai casi di pregiudizio derivante da situazioni in cui sistemi IA sono connessi ed operativi con altri sistemi o tecnologie non basate sull'impiego di IA), opacità degli algoritmi (si pensi al c.d. apprendimento profondo o *deep learning*, dove è quasi impossibile prendere conoscenza di cosa avviene nei nodi di autoapprendimento e da cosa sono determinate certe decisioni del sistema di IA), vulnerabilità a violazioni della cybersicurezza, capacità di modifica mediante aggiornamenti, progettazione di sistemi di IA sempre più autonomi, che si avvalgono, tra l'altro, di tecniche di apprendimento automatico e di apprendimento profondo, come pure la molteplicità degli attori coinvolti.

§3. Come impostare la politica legislativa sulla introduzione di un regime di responsabilità civile per l'Intelligenza Artificiale.

La Risoluzione del Parlamento europeo evidenzia che tutte le attività, i dispositivi o i processi fisici o virtuali che sono guidati da sistemi di IA possono essere tecnicamente la causa diretta o indiretta di danni o pregiudizi, ma sono quasi sempre il risultato della creazione, della diffusione o dell'interferenza con i sistemi da parte di persone fisiche responsabili.

Per tali considerazioni viene valutato come non è necessario il conferimento – pure proposto da parte di certa dottrina – di una autonoma personalità giuridica ai sistemi di IA quale centro di imputazione diretto di responsabilità che si aggiungerebbe alle ordinarie categorie giuridiche della persona fisica e della persona giuridica.

Anche se – come detto - l'opacità, la connettività e l'autonomia dei sistemi di IA potrebbero rendere, nella pratica, molto difficile o addirittura impossibile ricondurre specifiche azioni dannose dei sistemi di IA a uno specifico input umano o a decisioni adottate in fase di progettazione, tuttavia – e conformemente a concetti di responsabilità ampiamente accettati - è possibile aggirare tale ostacolo considerando responsabili le varie persone nella catena del valore che creano il sistema di IA, ne eseguono la manutenzione o ne controllano i rischi associati.

Inoltre, nel dibattito su quanto siano efficaci le normative settoriali già vigenti che in astratto sarebbero applicabili alla tematica che stiamo esaminando (si pensi alla direttiva sulla responsabilità per prodotto difettoso o alla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti), il Parlamento europeo (come già la Commissione nel *Libro Bianco sull'Intelligenza Artificiale* del 2020) ritiene che ad esempio la direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi abbia dimostrato, per oltre trent'anni, di essere un mezzo efficace per ottenere un risarcimento per i danni cagionati da un prodotto difettoso, ma che deve ciononostante essere rivista per adattarla al mondo digitale e per affrontare le sfide poste dalle tecnologie digitali emergenti.

Quali sono dunque gli approcci suggeriti per impostare la politica legislativa sulla introduzione di un regime di responsabilità civile per l'Intelligenza Artificiale? Possiamo riassumerli come segue:

- analisi e consultazione con gli Stati membri riguardo alla conformità dell'atto legislativo proposto alle condizioni economiche, giuridiche e sociali;
- la questione di un regime di responsabilità civile per l'IA dovrebbe essere oggetto di un ampio dibattito pubblico, che tenga conto di tutti gli interessi in gioco, in particolare degli aspetti etici, giuridici, economici e sociali;
- una valutazione d'impatto delle conseguenze di un nuovo quadro normativo su tutti gli attori dovrebbe costituire un presupposto indispensabile di ogni misura legislativa (in effetti, un obbligo del genere è già previsto per i legislatori nel settore data protection, si veda l'art. 35, comma 10 del Regolamento 679/2016);
- chiarezza definitoria: es: il concetto di sistemi di IA comprende una vasta gamma di tecnologie diverse, tra cui semplici statistiche, l'apprendimento automatico e

l'apprendimento profondo; oppure: l'utilizzo del termine "processo decisionale automatizzato" potrebbe evitare la possibile ambiguità del termine IA; il "processo decisionale automatizzato" implica che un utente deleghi inizialmente una decisione, in parte o interamente, a un'entità utilizzando un software o un servizio;

- previsione di procedure eque in materia di risarcimento che implicano che ogni persona che subisca un danno cagionato da sistemi di IA o il cui patrimonio sia danneggiato da sistemi di IA benefici dello stesso livello di protezione previsto per i casi in cui non sia coinvolto un sistema di IA mediante adeguata copertura assicurativa e una specifica via legale per il risarcimento;
- la molteplicità dei sistemi di IA e la gamma diversificata di rischi che questa tecnologia comporta complicano gli sforzi intesi a trovare un'unica soluzione per l'intero spettro dei rischi e dunque occorre adottare un approccio in cui si ricorra a sperimentazioni, progetti pilota e spazi di sperimentazione normativa (si pensi alle cosiddette *sandboxes* per la sperimentazione normativa che ad esempio nel nostro Paese sono per la prima volta previste e regolate nel comparto FinTech dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 di conversione del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 all'art. 36, comma 2-*octies*) per trovare soluzioni proporzionate e basate su dati concreti che affrontino, ove necessario, situazioni e settori specifici. In ogni caso, la posizione del Parlamento è che benché siano preferibili regolamentazioni settoriali per l'ampia gamma delle possibili applicazioni, appare necessario comunque un quadro giuridico orizzontale e armonizzato, basato su principi comuni, per garantire la certezza giuridica e fissare norme uniformi in tutta l'Unione e tutelare efficacemente i valori europei e i diritti dei cittadini. Dunque l'unico atto normativo a ciò idoneo è un Regolamento.

§ 4. Gli interventi normativi in concreto sono necessari per adeguare/innovare le regole in materia di responsabilità civile da applicare ai sistemi di Intelligenza Artificiale.

La Risoluzione propone di:

- valutare se la direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi debba essere trasformata in un regolamento;
- chiarire la definizione di "*prodotti*" determinando se i contenuti e i servizi digitali rientrino nel suo ambito di applicazione;
- adeguare le definizioni di "*pregiudizio*", "*difetto*" e "*produttore*"; ad esempio, il concetto di "*produttore*" dovrebbe includere i produttori, gli sviluppatori, i programmatori, i prestatori di servizi e gli operatori di back-end;
- prevedere l'inversione delle norme che disciplinano l'onere della prova per i danni causati dai sistemi di Intelligenza Artificiale in casi chiaramente definiti e previa un'adeguata valutazione;
- prevedere norme su sviluppi futuri, come gli sviluppi basati su software liberi e

aperti;

- coordinare qualsiasi aggiornamento del quadro della responsabilità per danno da prodotti difettosi con l'aggiornamento della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, al fine di garantire che i sistemi di IA integrino la sicurezza e la protezione fin dalla progettazione;
- concentrare la regolamentazione della responsabilità sulle azioni per responsabilità civile nei confronti dell'operatore di un sistema di IA dato che tale persona sta controllando un rischio associato al sistema di IA, in modo analogo al proprietario di un'automobile e l'operatore, in molti casi, è il primo punto di contatto visibile per la persona interessata.

§ 5. L'imputazione della responsabilità civile risarcitoria agli operatori dei sistemi di Intelligenza Artificiale: ruoli, funzioni e conseguenze.

Se le norme sulla responsabilità civile dei sistemi di Intelligenza Artificiale si incentrano sulla responsabilità dell'operatore – quale soggetto che esercita un diversificato grado di controllo sulla operatività dei sistemi di IA - come definire tale figura e la relativa attività di controllo? La proposta di *Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla responsabilità per il funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale* offre le seguenti definizioni:

Operatore di front-end: la persona fisica o giuridica che esercita un certo grado di controllo su un rischio connesso all'operatività e al funzionamento del sistema di IA e che beneficia del suo funzionamento.

Operatore di back-end: la persona fisica o giuridica che, su base continuativa, definisce le caratteristiche della tecnologia, fornisce i dati e il servizio di supporto di back-end essenziale e pertanto esercita anche un elevato grado di controllo su un rischio connesso all'operatività e al funzionamento del sistema di IA.

«Esercitare il controllo»: qualsiasi azione dell'operatore che influenzi il funzionamento del sistema di IA e quindi il grado di esposizione di terzi ai suoi potenziali rischi; tali azioni hanno un impatto sul funzionamento di un sistema di IA dall'inizio alla fine, determinando gli input, gli output o i risultati, o modificando funzioni o processi specifici all'interno del sistema di IA.

Quanto alla ripartizione del grado di responsabilità in caso di diversi operatori che operano sui sistemi di AI in maniera concorrente, dal momento che in alcune situazioni potrebbe esserci più di un operatore, ad esempio, un operatore di back-end e un operatore di front-end, in tal caso tutti gli operatori sono responsabili in solido, pur avendo il diritto di rivalersi reciprocamente su base proporzionale.

Le proporzioni della responsabilità dovrebbero essere determinate dai rispettivi gradi di controllo che gli operatori hanno esercitato sul rischio connesso all'operatività e al funzionamento del sistema di IA.

E dunque, in tale prospettiva, diventa legalmente (e commercialmente) essenziale il tema della tracciabilità dei prodotti IA, che dovrebbe essere migliorata al fine di individuare meglio i soggetti coinvolti nelle diverse fasi.

§ 6. Il rapporto tra “rischio alto” dei sistemi di AI e la responsabilità oggettiva.

Il tipo di sistema di IA su cui l'operatore esercita il controllo è un fattore determinante con riferimento alla responsabilità: in questa prospettiva, un sistema di IA che comporta un rischio intrinseco elevato e che agisce in modo autonomo è potenzialmente molto più pericoloso per il pubblico. Ne consegue che appare ragionevole istituire un regime comune di responsabilità oggettiva per tali sistemi di IA autonomi ad alto rischio (si vedano anche i due criteri del Libro Bianco su IA della Commissione UE sull'approccio risk based che deve determinare la redazione di una normativa specifica se sono contemporaneamente presenti i seguenti fattori di rischio: 1) è rischioso il settore di operatività per sua natura - es: la Sanità - dei sistemi IA e se 2) è rischiosa l'applicazione in sé del sistema IA in quel settore).

Dunque si deve procedere mediante approccio basato sul rischio, che potrebbe comprendere diversi livelli di rischio, dovrebbe basarsi su criteri chiari e su una definizione adeguata di alto rischio e garantire la certezza giuridica.

Come anche la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme armonizzate in materia di intelligenza artificiale (l'Artificial Intelligence Act) e che modifica talune norme legislative dell'Unione (cfr. art. 6, e Annex III sulla elencazione dei sistemi di IA ad alto rischio) anche la specifica proposta di proporre dunque di redigere uno specifico Allegato tecnico alla proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla responsabilità per il funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale propone la redazione di uno specifico allegato tecnico che elenchi i sistemi di IA ad «alto rischio» da aggiornare almeno ogni sei mesi. Esempi di sistemi IA ad altro rischio (cui riconnettere ipotesi di responsabilità oggettiva in caso di danno o pregiudizio) sono: quelli basati sulla biometria e sulla identificazione/categorizzazione delle persone fisiche; quelli che gestiscono sistemi e infrastrutture critiche (gestione di trasporti, telecomunicazioni, energia, etc); quelli che gestiscono valutazioni nel comparto educativo; quelli che valutano azioni e scelte nel comparto del lavoro, come ad esempio

la valutazione dei lavoratori; quelli in uso alle pubbliche amministrazioni per decidere l'accesso dei cittadini a benefici e assistenza sociale; quelli utilizzati nel comparto finanziario privato per decidere l'affidabilità di una persona; quelli utilizzati nel comparto della sicurezza pubblica (es: polizia predittiva) e dell'amministrazione della giustizia; quelli utilizzati a fini di gestione delle richieste di asilo, di controllo dell'immigrazione e di controllo dei confini; quelli utilizzati nel comparto istituzionale della formazione democratica di decisioni di organismi legislativi pubblici, etc.

Per questi sistemi di IA ad altro rischio (che tra l'altro impongono agli operatori l'obbligo di dotarsi di adeguate coperture assicurative per la responsabilità civile, senza che i premi siano proibitivi) si pone anche il problema dell'accesso ai dati raccolti, registrati o salvati al fine di raccogliere prove in caso di danno o pregiudizio. Cioè come tali dati potrebbero essere consultati e utilizzati dall'autorità inquirente e in che modo la tracciabilità e la verificabilità di tali dati potrebbero essere migliorate, tenendo ovviamente conto anche del diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del regolamento generale 679/2016.

Infine: tutte le attività, i dispositivi o i processi guidati da sistemi di IA che possono provocare danni o pregiudizi, ma che non sono indicati nell'elenco dei sistemi «ad alto rischio» di cui all'allegato al Regolamento proposto, saranno soggetti all'ordinario regime di responsabilità per colpa, anche se la persona danneggiata dovrebbe comunque poter far valere una presunzione di colpa dell'operatore, che dovrebbe potersi disculpate dimostrando di aver rispettato l'obbligo di diligenza. In questa prospettiva, la proposta di Regolamento sulla responsabilità civile connessa ai sistemi IA introduce regole che rendono nulle eventuali clausole contrattuali di esclusione della responsabilità, incluse le relazioni tra diverse imprese e tra imprese e amministrazioni.

§ 7. Panoramica della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità civile per il funzionamento dei sistemi di Intelligenza Artificiale: applicabilità, definizioni, limiti al risarcimento del danno, prescrizione delle azioni.

La proposta di Regolamento stabilisce norme per le azioni per responsabilità civile intentate da persone fisiche e giuridiche nei confronti degli operatori di sistemi di IA (prevedendo la nullità di eventuali clausole contrattuali elusive o limitative della responsabilità civile).

La disciplina (che verrà riesaminata e aggiornata ogni tre anni) si applicherà nel territorio dell'Unione dove un'attività, dispositivo o processo virtuale o fisico guidato da un sistema di IA abbiano arrecato un danno o un pregiudizio alla vita, alla salute, all'integrità fisica di una persona fisica, al patrimonio di una persona fisica o giuridica o abbia arrecato un danno non patrimoniale rilevante risultante in una perdita economica verificabile.

Le nuove norme fanno in ogni caso salve le eventuali ulteriori azioni per responsabilità derivanti da inadempimenti contrattuali nonché da normative in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, protezione del consumatore, anti-discriminazione, lavoro e tutela ambientale tra l'operatore e la persona fisica o giuridica vittima di un danno o pregiudizio a causa del sistema di IA, e per il quale può essere presentato ricorso contro l'operatore a norma del diritto dell'Unione o nazionale.

Quanto alle principali definizioni, vanno ricordate quelle di:

- a) "sistema di intelligenza artificiale (IA)": un sistema basato su software o integrato in dispositivi hardware che mostra un comportamento che simula l'intelligenza, tra l'altro raccogliendo e trattando dati, analizzando e interpretando il proprio ambiente e intraprendendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere obiettivi specifici;
- b) "autonomo": sistema basato sull'intelligenza artificiale che opera interpretando determinati dati forniti e utilizzando una serie di istruzioni predeterminate, senza essere limitato a tali istruzioni, nonostante il comportamento del sistema sia legato e volto al conseguimento dell'obiettivo impartito e ad altre scelte operate dallo sviluppatore in sede di progettazione;
- c) "alto rischio": un potenziale significativo in un sistema di IA che opera in modo autonomo di causare danni o pregiudizi a una o più persone in modo casuale e che va oltre quanto ci si possa ragionevolmente aspettare; l'importanza del potenziale dipende dall'interazione tra la gravità dei possibili danni o pregiudizi, dal grado di autonomia decisionale, dalla probabilità che il rischio si concretizzi e dalla modalità e dal contesto di utilizzo del sistema di IA;
- d) "operatore di front-end": la persona fisica o giuridica che esercita un certo grado di controllo su un rischio connesso all'operatività e al funzionamento del sistema di IA e che beneficia del suo funzionamento;
- e) "operatore di back-end": la persona fisica o giuridica che, su base continuativa, definisce le caratteristiche della tecnologia e fornisce i dati e il servizio di supporto di back-end essenziale e pertanto esercita anche un elevato grado di controllo su un rischio connesso all'operatività e al funzionamento del sistema di IA;
- f) "controllo": qualsiasi azione di un operatore che influenza il funzionamento di un sistema di IA e quindi il grado in cui l'operatore espone terzi ai potenziali rischi associati all'operatività e al funzionamento del sistema di IA; tali azioni possono avere un impatto sul funzionamento in qualsiasi fase determinando gli input, gli output o i risultati, o possono modificare funzioni o processi specifici all'interno del sistema di IA; il grado in cui tali aspetti del funzionamento del sistema di IA sono determinati dall'azione dipende

dalla misura in cui l'operatore può influenzare il rischio connesso all'operatività e al funzionamento del sistema di IA;

g) "persona interessata": qualsiasi persona che subisca i danni o pregiudizi causati da un'attività, dispositivo o processo fisico o virtuale guidato da un sistema di IA e che non sia l'operatore di tale sistema;

h) "danno o pregiudizio": un effetto negativo che influisce sulla vita, la salute, l'integrità fisica di una persona fisica, il patrimonio di una persona fisica o giuridica o che causa un rilevante danno non patrimoniale che si traduce in una perdita economica verificabile;

i) "produttore": il produttore quale definito all'articolo 3 della direttiva 85/374/CEE

La proposta di Regolamento introduce un regime di responsabilità oggettiva (che prevale sui regimi nazionali di responsabilità civile in caso di discrepanze nella classificazione dei sistemi di IA ai fini della responsabilità oggettiva) per i sistemi di IA ad alto rischio: l'operatore di un sistema di IA ad alto rischio è oggettivamente responsabile di qualsiasi danno o pregiudizio causato da un'attività, dispositivo o processo fisico o virtuale guidato da tale sistema di IA.

Gli operatori di sistemi di IA ad alto rischio non possono sottrarsi alla propria responsabilità sostenendo di avere agito con la dovuta diligenza o che il danno o il pregiudizio siano stati cagionati da un'attività, dispositivo o processo autonomo guidato dal loro sistema di IA.

L'unica ipotesi di esenzione dalla responsabilità è per danni o pregiudizi dovuti alla forza maggiore. In tale prospettiva, la proposta di Regolamento introduce la copertura assicurativa obbligatoria per gli operatori dei sistemi IA ad alto rischio.

Quanto agli importi risarcitori, la proposta di regolamento prevede quanto segue. Un operatore di un sistema di IA ad alto rischio che sia stato ritenuto oggettivamente responsabile per danni o pregiudizi ai sensi del Regolamento risarcisce:

- fino a un importo massimo di due milioni di EUR in caso di morte o in caso di danni alla salute o all'integrità fisica di una persona interessata in conseguenza della messa in funzione di un sistema di IA ad alto rischio;
- fino a un importo massimo di un milione di EUR in caso di danni non patrimoniali rilevanti che risultino in una perdita economica verificabile o di danni al patrimonio, anche quando vari beni di proprietà di una persona siano stati danneggiati in conseguenza di un'unica messa in funzione di un unico sistema di IA ad alto rischio; qualora la persona interessata possa far valere anche la responsabilità contrattuale nei confronti dell'operatore, non viene corrisposto alcun risarcimento ai sensi del presente regolamento se l'importo complessivo dei danni al patrimonio o il danno non patrimoniale rilevante ha un valore inferiore a 500,00 Euro.

Laddove il risarcimento combinato da corrispondere a più persone che hanno subito danni o pregiudizi causati da una stessa messa in funzione del medesimo sistema di IA ad alto rischio superi gli importi massimi complessivi previsti, gli importi da versare a ciascuna persona sono ridotti proporzionalmente di modo che il risarcimento combinato non sia superiore agli importi massimi sopra specificati.

Piuttosto interessanti le regole sui termini prescrizionali per proporre le azioni per danno. In caso di azioni per responsabilità civile intentate per danni alla vita, alla salute o all'integrità fisica si applica un termine di prescrizione speciale di 30 anni a decorrere dalla data in cui si è verificato il danno.

Le azioni per responsabilità civile intentate per danni al patrimonio o rilevanti danni non patrimoniali che risultino in una perdita economica verificabile sono soggette a un termine di prescrizione speciale di:

- 10 anni a decorrere dalla data in cui si è verificato, rispettivamente, il danno al patrimonio o la perdita economica verificabile derivante dal danno non patrimoniale rilevante o
- 30 anni a decorrere dalla data in cui ha avuto luogo l'attività del sistema di IA ad alto rischio che ha provocato il danno al patrimonio o il danno non patrimoniale.

Dei periodi indicati, si applica quello che termina per primo.

L'applicazione del diritto nazionale che disciplina la sospensione o l'interruzione della prescrizione non è pregiudicata dall'applicazione del Regolamento.

§ 7.1 La responsabilità per colpa applicabile ai sistemi IA non ad alto rischio: le norme della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità civile per il funzionamento dei sistemi di Intelligenza Artificiale.

L'operatore di un sistema di IA che non si configura come un sistema di IA ad alto rischio e che di conseguenza non sia stato inserito nell'elenco contenuto nell'allegato al Regolamento, è soggetto a un regime di responsabilità per colpa in caso di eventuali danni o pregiudizi causati da un'attività, dispositivo o processo fisico o virtuale guidato dal sistema di IA.

L'operatore non è responsabile se riesce a dimostrare che il danno o il pregiudizio arrecato non è imputabile a sua colpa per uno dei seguenti motivi:

- il sistema di IA si è attivato senza che l'operatore ne fosse a conoscenza e sono state adottate tutte le misure ragionevoli e necessarie per evitare tale attivazione al di fuori del controllo dell'operatore, o

- è stata rispettata la dovuta diligenza con lo svolgimento delle seguenti operazioni: selezionando un sistema di IA idoneo al compito e alle competenze, mettendo debitamente in funzione il sistema di IA, monitorando le attività e mantenendo l'affidabilità operativa mediante la periodica installazione di tutti gli aggiornamenti disponibili.

Anche nel regime della responsabilità per colpa l'operatore non può sottrarsi alla responsabilità sostenendo che il danno o il pregiudizio sia stato cagionato da un'attività, dispositivo o processo autonomo guidato dal suo sistema di IA. L'operatore non è responsabile se il danno o il pregiudizio è dovuto a cause di forza maggiore. Ovviamente, in presenza di più operatori di un sistema di IA non ad alto rischio, tali soggetti sono responsabili in solido.

Laddove il danno o il pregiudizio sia stato causato da un terzo che abbia interferito con il sistema di IA attraverso la modifica del suo funzionamento o dei suoi effetti, l'operatore è comunque tenuto a corrispondere un risarcimento se tale terzo è irrintracciabile o insolubile.

La proposta di regolamento chiama in gioco il produttore di un sistema di IA imponendogli obblighi di cooperazione con l'operatore o con la persona interessata, su loro richiesta, ivi incluso l'obbligo di fornire loro informazioni, nella misura giustificata dall'importanza della pretesa, al fine di consentire l'individuazione delle responsabilità.

Sono disciplinate anche le ipotesi di concorso di colpa. Se il danno o il pregiudizio sono causati sia da un'attività, dispositivo o processo fisico o virtuale guidato da un sistema di IA non ad alto rischio sia dalle azioni di una persona interessata o di un'altra persona di cui la persona interessata sia responsabile, il grado di responsabilità dell'operatore ai sensi del Regolamento è ridotto di conseguenza. L'operatore non sarà inoltre responsabile se la responsabilità del danno o del pregiudizio causati è **esclusivamente** imputabile alla persona interessata o alla persona di cui questa è responsabile.

Infine, un operatore ritenuto responsabile può utilizzare i dati generati dal sistema di IA per provare il concorso di colpa della persona interessata, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e alle altre leggi pertinenti in materia di protezione dei dati. La persona danneggiata può parimenti utilizzare tali dati come prova o ai fini di un chiarimento nell'ambito dell'azione per responsabilità.